



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE E DELL'AMMINISTRAZIONE

Capo I ATTIVITA' DIDATTICA

Titolo I Ordinamento didattico

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

Il Corso di Laurea in Scienze e politiche dell'amministrazione è corso di studi interclasse ed afferisce alle Classi L-36 - Scienze politiche e delle relazioni internazionali & L-16 - Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento didattico, gli obiettivi formativi e il quadro generale delle attività formative, l'organizzazione didattica del Corso di Laurea in Scienze politiche e dell'amministrazione.

Il Consiglio di Corso di Studi, elegge tra i docenti di ruolo del Corso stesso un Coordinatore del Corso di Laurea. Spetta al Coordinatore sovrintendere gli aspetti organizzativi del corso, predisporre e formulare il piano di studi e i curricula da sottoporre in ultima istanza al Consiglio di Dipartimento per l'approvazione secondo le procedure di rito, curare il rispetto del presente regolamento didattico, promuovere ampia pubblicità dell'offerta formativa.

La durata della carica del Coordinatore del Corso di Laurea è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta.

Art.2 – Obiettivi formativi

L'obiettivo formativo specifico del corso di laurea interclasse in Scienze politiche e dell'amministrazione è formare funzionari pubblici e privati, esperti di politiche e delle dinamiche dei rapporti di lavoro, della gestione delle risorse umane, consulenti o esperti per assemblee e istituzioni politiche, associazioni pubbliche e private, consulenti delle organizzazioni complesse, esperti dell'implementazione di politiche economiche e di politiche pubbliche, consulenti o esperti per la strutturazione e la gestione delle politiche pubbliche e dei modelli decisionali. Gli insegnamenti proposti dal corso di studi interclasse si possono riferire alle seguenti aree di apprendimento:

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I-34127 Trieste
www.units.it - ateneo@pec.units.it

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
Tel +39 040 558 3278 - 3524 Fax +39 040 558 3523

Email: direzione@dispes.units.it
dsps@pec.units.it



- Area Socio-Psicologica
- Area Economico Aziendale
- Area Giuridica
- Area Storico-Geografica e Filosofica
- Area Politologica
- Area Linguistica

Art. 3 – Curriculum e quadro generale della attività formativa

Il Corso di Laurea in Scienze e politiche dell'amministrazione è organizzato su due percorsi formativi corrispondenti alle due Classi: Classi L-36 - Scienze politiche e delle relazioni internazionali & L-16 - Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione. Entrambi i percorsi consentono il conseguimento del titolo congiunto in entrambe le classi di laurea magistrale.

Per la Classe L36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali sono previsti tre profili: base, sociologico, storico-geografico. L'articolazione del piano di studi determina, coerentemente con gli obiettivi formativi del corso, il numero di crediti attribuiti alle singole attività formative:

- a) attività formative di base finalizzate all'acquisizione di conoscenze multidisciplinari nei settori giuridico, economico, politico-sociale, storico e linguistico, con particolare attenzione alle scienze internazionali e diplomatiche;
- b) attività caratterizzanti finalizzate ad orientamenti specifici del mercato del lavoro;
- c) attività affini e integrative a quelle di base e caratterizzanti
- d) attività formative autonomamente scelte dallo studente
- e) attività esterne (tirocini e stages formativi) presso imprese nazionali e multinazionali, enti e amministrazioni pubbliche o private nazionali o internazionali.

Art. 4 – Ammissione al Corso di Laurea

Il requisito necessario per accedere al corso di laurea è il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Ai fini dell'immatricolazione è richiesto il possesso di un'adeguata preparazione iniziale. E' previsto un test di valutazione a risposta multipla su temi di cultura generale, grammatica, logica ed inglese. Il test è parzialmente vincolante nel senso che il mancato su-



peramento o il non sostenimento dello stesso possono essere sanati con il superamento nel primo anno di corso di un numero di esami tale che permetta di ottenere almeno 18 crediti.

Art. 5 - Organizzazione didattica

Le attività didattiche previste per il Corso di Laurea in Scienze politiche e dell'amministrazione, l'elenco degli insegnamenti, con i relativi obiettivi formativi specifici, i Crediti formativi universitari, "CFU" nel prosieguo del presente regolamento, assegnati a ciascuna attività didattica, le eventualità propedeuticità e la struttura dell'ordinamento didattico sono definite nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente regolamento.

Art. 6 – Durata dei corsi

Gli insegnamenti impartiti nel Corso di Laurea in Scienze politiche e dell'amministrazione sono di norma semestrali.

Le date d'inizio e fine dei semestri sono decise annualmente dal Consiglio di Dipartimento. I docenti sono tenuti a svolgere i loro corsi, per l'intero ammontare del carico didattico previsto, entro tali date.

Nell'organizzazione dell'attività didattica, il Consiglio di Corso di Studi favorisce una ripartizione bilanciata degli insegnamenti tra il primo e il secondo semestre.

Art. 7 – Verifica del profitto

Per ciascuna attività di cui al presente regolamento è previsto un accertamento finale alla conclusione del periodo in cui si è svolto il corso. Con il superamento dell'accertamento finale lo studente consegue i CFU attribuiti alla attività in oggetto.

Gli accertamenti finali possono consistere in prove scritte e/o orali (esame orale, compito scritto, relazione scritta o orale sull'attività svolta, test con domande a risposta libera o a scelta multipla, prova pratica o esercitazione attraverso strumenti informatici) definite dal titolare dell'insegnamento.

L'accertamento finale di cui al paragrafo precedente, oltre al conseguimento dei relativi CFU, comporta anche l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto finale di Laurea.



Art. 8 Obsolescenza dei crediti formativi

I crediti formativi non sono più utilizzabili se acquisiti da più di quindici anni solari, salvo che su richiesta dell'interessato Il Consiglio di Dipartimento non deliberi diversamente.

Il Consiglio di Dipartimento potrà comunque verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi e la conferma, anche solo parziale, dei crediti acquisiti.

Art. 9 – Piani di Studio

Lo studente segue l'ordinamento didattico previsto dal presente regolamento ed è tenuto a presentare il Piano di Studio indicando il profilo e le materie a scelta entro la scadenza stabilita dagli Organi di Ateneo.

Art. 10 – Lingue straniere ed abilità informatiche

La verifica della conoscenza della lingua straniera avviene mediante superamento degli esami di Lingua Inglese secondo l'offerta didattica del corso. Il livello, del quadro europeo di riferimento (CECR), richiesto al termine del percorso è il livello B1 per la Lingua Inglese. Ulteriori attestati e certificazioni linguistiche ed informatiche danno titolo al riconoscimento di crediti formativi "F", secondo quanto previsto all'art. 11.

Art. 11 – Stages e tirocini, conoscenze e abilità professionali

Le proposte di attività di *stage* e di tirocini avviate dai docenti o dagli interessati sono coordinate dal Delegato di Dipartimento e approvate dal Consiglio di Dipartimento. Tali attività sono svolte presso istituti/organismi/enti pubblici e privati anche in altri Paesi. Sono riconoscibili conoscenze e abilità professionali se certificate ai sensi della normativa vigente in materia. Altre conoscenze di livello post-secondario sono riconoscibili se l'Università degli Studi di Trieste ha partecipato effettivamente alla progettazione ed alla realizzazione dell'attività formativa.

Al fine del riconoscimento dei crediti formativi "F", il criterio adottato è quello della verifica della coerenza delle attività con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea. In tale caso il numero di crediti riconosciuti avverrà sulla base delle ore di attività svolta.



Art. 12 – Passaggi, trasferimenti e immatricolazioni con abbreviazioni di corso

Gli studenti in possesso di altra Laurea od iscritti ad altro Corso di studi, di questa o di altra Università, possono ottenere il riconoscimento dei Crediti formativi universitari (CFU) già acquisiti, se coerenti con gli obiettivi formativi e con l'ordinamento didattico di questo Corso di Laurea.

Il riconoscimento dei Crediti formativi universitari (CFU) acquisiti avviene su proposta della Commissione piani di studi nominata dal Consiglio di Dipartimento e composta da professori di ruolo e/o ricercatori del Dipartimento, sentito il Coordinatore del Corso di Studi. I crediti formativi universitari (CFU) relativi ai diversi insegnamenti possono essere riconosciuti anche solo parzialmente.

Art. 13 – Prova finale

La prova finale consiste nell'elaborazione e discussione, con il docente di riferimento e di fronte alla prevista commissione, di una dissertazione scritta, relativa ad argomenti perlopiù affrontati nel corso di studio. Essa è intesa a fornire allo studente, oltre che conoscenza specifica sulla tematica prescelta, una capacità metodologica di ricerca e di stesura di testi a contenuto scientifico, che potrà rivelarsi utile per il prosieguo dell'iter accademico e per il futuro professionale.

Le modalità di svolgimento della prova finale sono stabilite nel "Regolamento della prova finale dei corsi di laurea triennali" che viene allegato al presente regolamento (Allegato 2).

Per il conseguimento della Laurea lo studente deve avere acquisito almeno 180 Crediti formativi universitari (CFU) riconosciuti dal Consiglio di Dipartimento. Il riconoscimento è automatico per tutte le attività formative previste dal presente regolamento e/o dal Manifesto degli Studi. Inoltre lo studente deve avere superato con esito positivo la discussione relativa alla prova finale di cui all'articolo precedente.

Il calcolo del voto finale di laurea è disciplinato dal "Regolamento della prova finale dei corsi di laurea triennali" approvato dal Consiglio di Dipartimento.

PARTE SECONDA DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Titolo I



Norme finali

Art. 14 – Modifiche al regolamento

Le modifiche al presente regolamento possono essere proposte dal Direttore del Dipartimento, dal Coordinatore del Corso di Studio, da almeno un terzo dei membri del Consiglio di Dipartimento e devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dai componenti il Consiglio medesimo.

Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo o di nuove disposizioni in materia si procede in ogni caso alla verifica e alla modifica o alla integrazione del presente regolamento.

Art. 15 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento e si applica dall'anno accademico in corso.